Regione Campania Art. 3 L.R. 24 dicembre 2012, n. 38

Disposizioni di adeguamento al <u>decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174</u> (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 7</u> dicembre 2012, n. 213.

Articolo 3 Assegno vitalizio.

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio previsto dalla <u>legge</u> <u>regionale 13/1996</u>.
- 2. Ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni della <u>legge regionale 13/1996</u>; sono fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione.
- 3. I consiglieri regionali hanno la facoltà di rinunciare al diritto all'assegno vitalizio se non è ancora iniziata la relativa erogazione. In caso di rinuncia, il consigliere ha diritto alla restituzione dei contributi versati per l'espletamento del mandato.